



COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°27 del Registro
del 10/12/2015

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
ex art.3,c.7 D.Lgs: 118/2011

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILA e QUINDICI, il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

- 1) Cacioppo Dr. Vincenzo..... Sindaco
- 2) Sciortino Ins. Vita..... Assessore
- 3) Sacco Vincenzo Assessore
- 4) La Vite Luigi Assessore
- 5) Amato Francesco Assessore

Non sono intervenuti gli Assessori: Sacco

Presiede il Sindaco Dott. Vincenzo Cacioppo

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Salvatore Somma

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

IL Responsabile del Settore II°

PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 ;

VISTO l'art. 6, comma 10 lett. b) della legge regionale 07/05/2015, n° 9, la quale dispone che "per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'art.79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dal 01/01/2016";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 12 del 10/07/2015 che ha portato modifiche all'art. 6 comma 10 lettera b) della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, nel modo seguente: "la lettera b) è così sostituita:

"Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Titolo I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015."

CONSIDERATO CHE gli Enti Locali devono adeguarsi al nuovo sistema contabile a decorrere dal 1° gennaio 2015, potendo rinviare al 2016 soltanto l'adozione del Piano dei conti integrato, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede:

- che "il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12." ;
- che "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
 - a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. ... omissis... Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
 - b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
 - c) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico ;
 - d) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)." (comma 7);
- che " L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo

schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."(comma 8);

che "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni." (comma 9);

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 26 del 24/11/2015 dichiarata immediatamente esecutiva con cui è stato approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 2014, il quale si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 7.962.745,73 così composto:

fondi vincolati (compresi f.to investimenti)	€ 5.241.275,86
fondi di ammortamento	€
fondi non vincolati	€ 2.721.469,87

VISTA la determinazione dirigenziale n.332 del 24/11/2015 con cui sono state approvate le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, dando atto delle risultanze finali dei residui attivi e passivi al 01/01/2015;

DATO ATTO che, a conclusione del processo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, risultano le seguenti risultanze contabili:

a. Totale dei residui attivi e passivi re imputati e definizione del Fondo pluriennale vincolato (analiticamente riportato nell'allegato A alla presente deliberazione):

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e rimpugnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1	50.417,83	230.656,35
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo; altrimenti indicare 0	3	50.417,83	230.656,35

b. Totale dei residui eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate (allegato B alla presente deliberazione):

Residui cancellati		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)		7.886,79
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)		80.954,74



DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 02-12-2015 allegato al presente provvedimento;

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014, così come indicato:

1.nell'allegato "A" al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, all'elenco dei residui attivi eliminati ed eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;

2.nell'allegato "B" al presente provvedimento per quanto attiene all'elenco dei residui passivi eliminati ed eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;

di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi :


1.il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2015, 2016 e 2017 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa in conto capitale così come riportato (utilizzando il modello di cui all'allegato 5/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nell'allegato rinominato "C" al presente provvedimento;

2.il risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015 è rideterminato in € 8.035.813,68 distinto nelle sue componenti come da prospetto dimostrativo (modello all'allegato 5/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nell'allegato rinominato "D" al presente provvedimento di cui la quota relativa all'accantonamento al F/do crediti di dubbia esigibilità è descritta nell'allegato "E" al presente provvedimento;

di precisare che il bilancio di previsione, che sarà approvato successivamente al riaccertamento dei residui, sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

di procedere con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento dei medesimi residui;

di comunicare tempestivamente gli esiti della presente operazione di riaccertamento straordinario al Consiglio Comunale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la superiore proposta ;

-Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R.n. 48/91;


-Visto il D.LGS 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ;

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA.

di dichiarare il presente atto , per l'urgenza di ottemperare all'adempimento, immediatamente esecutivo.



Entrate accertate reimputate al 2015		
Entrate accertate reimputate al 2016		
Entrate accertate reimputate al 2017		
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI		

l'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, riportato dall'Allegato "B" al presente provvedimento, e' sintetizzato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Impegni reimputati al 2015		
Impegni reimputati al 2016	50.417,83	230.656,35
Impegni reimputati al 2017		
Impegni reimputati agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	50.417,83	230.656,35

ACCERTATA la necessità di rideterminare il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla presente deliberazione, con individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, con particolare riferimento:

- a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;
- b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 del principio contabile applicato 4/2, facendo applicazione dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che occorre definire le quote vincolate, accantonate e destinate, anche se il risultato di amministrazione non risultasse capiente o fosse negativo, dando luogo in tal caso ad un disavanzo di amministrazione da recuperare mediante iscrizione nel bilancio di previsione di quote di ripiano(max 30 anni);

VISTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 7 art. 3 del D.Lgs. 126/2014, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO il comma 9 dell'articolo 3 che prevede "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Dirigente del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che a seguito delle suddette cancellazioni e reimputazioni il risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 così come determinato a seguito di approvazione del rendiconto della gestione 2014 viene ad essere ricalcolato come segue (allegato B):

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE RIDETERMINATO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	(+)	7.962.745,73
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	7.886,79
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	80.954,74
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	281.074,18
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f)	(-)	281.074,78
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)	(=)	8.035.813,68

PRECISATO che ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata:

- con le risorse dell'esercizio;
- mediante la costituzione di un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata;

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico ;

- nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato (comma 14);

ATTESO che:

l'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura, riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento, e' sintetizzato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
----------------	----------------

Entrate accertate reimputate al 2015		
Entrate accertate reimputate al 2016		
Entrate accertate reimputate al 2017		
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI		

l'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, riportato dall'Allegato "B" al presente provvedimento, e' sintetizzato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Impegni reimputati al 2015		
Impegni reimputati al 2016	50.417,83	230.656,35
Impegni reimputati al 2017		
Impegni reimputati agli esercizi successivi		
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	50.417,83	230.656,35

ACCERTATA la necessità di rideterminare il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla presente deliberazione, con individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 del principio contabile applicato 4/2, facendo applicazione dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che occorre definire le quote vincolate, accantonate e destinate, anche se il risultato di amministrazione non risultasse capiente o fosse negativo, dando luogo in tal caso ad un disavanzo di amministrazione da recuperare mediante iscrizione nel bilancio di previsione di quote di ripiano(max 30 anni);

VISTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 7 art. 3 del D.Lgs. 126/2014, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO il comma 9 dell'articolo 3 che prevede "Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Dirigente del Servizio Finanziario;

